ALL. B

Associazione

Sestiere di Porta Filiamabili -APS / ETS-"

STATUTO

- Approvato dall'Arengo il 07 febbraio 2021 -

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. Ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, recante 'Codice del Terzo settore' (di seguito denominato CdTS), e, per quanto non previsto, delle specifiche norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, si costituisce come Ente del Terzo Settore (ETS) l'Associazione di Promozione Sociale avente la denominazione "Sestiere di Porta Filiamabili -APS/ETS-" (da ora in avanti-solo Associazione). In questa, oltre all'acronimo APS, verrà ricompreso automaticamente anche quello di ETS quando sarà completato l'iter di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in avanti RUNTS). I due acronimi, che ne costituiscono peculiare prerogativa, verranno inseriti, nel rispetto della disciplina di riferimento, nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza, nelle comunicazioni rivolte al pubblico e in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

2. La denominazione "Sestiere di Porta Filiamabili" trae origine dalla realtà territoriale (che fa riferimento alla medievale Porta 'Filiorum Amabilis') derivante dall'antico distretto amministrativo già esistente entro la duecentesca prima cinta muraria del Centro storico della Città di Sulmona. Tale realtà, insieme ad altre, è stata di nuovo ridefinita in epoca recente per consentire principalmente ai suoi abitanti di organizzarsi (all'inizio in forma di Comitato e poi in Associazione) al fine di partecipare alla rievocazione, in chiave moderna, della rinascimentale Giostra Cavalleresca di Sulmona e per realizzare il 'Progetto Giostra' a valenza primariamente culturale e sociale.

La denominazione dell'Associazione e il logo della stessa, oltre ad altri correlati elementi connotativi come definiti nell'Atto costitutivo o successivamente individuati dal Piccolo Consiglio (l'Organo di Amministrazione), sono di esclusiva titolarità dell'Associazione e pertanto potranno essere usati soltanto dalla stessa e da soggetti che essa autorizza in merito.

3. L' Associazione ha sede legale in Sulmona, Largo Mazara. In questa Città o altrove potranno essere istituiti, su delibera del Piccolo Consiglio, uffici, sedi operative, sedi secondarie, ecc. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma dovrà essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta. Il trasferimento sarà comunicato anche a tutti i soggetti pubblici e privati con i quali l'Associazione ha stipulato contratti di qualsiasi natura.

4. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 2 - OGGETTO E SCOPO SOCIALE

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È democratica, pluralistica, aconfessionale, autonoma da sindacati, partiti e movimenti politici e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale. Intende operare, in via principale, ma non esclusiva, nei seguenti settori di attività di interesse generale previsti nell'art. 5 del CdTS (*con riferimento alle lettere I, E, K*):

I. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
II. interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
III. organizzazione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.

2. Nello specifico l'Associazione si propone di:

a) promuovere: la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico, monumentale, architettonico, urbanistico, paesaggistico ed ambientale del Sestiere di Porta Filiorum Amabilis (in seguito denominato sestiere), della Città di Sulmona e del suo circondario; la rivitalizzazione in primis del sestiere e del Centro Storico della Città; la ricerca, la riproposizione e la diffusione di antiche tradizioni, giochi, costumanze, riti, feste popolari, ecc.;

b) implementare la crescita umana, culturale, associativa e relazionale, civile, solidaristica, sociale e il senso di comunità dei propri associati e di terzi;

c) promuovere l'aggregazione degli abitanti del sestiere e di tutti coloro che per nascita, discendenza o altri motivi, pur essendo altrove residenti, manifestino il desiderio di essere considerati appartenenti al Sestiere di Porta Filiamabili e partecipanti della sua vita associativa;

d) partecipare attivamente (anche sotto l'aspetto organizzativo e rappresentando degnamente il Sestiere stesso) alla rievocazione storica della Giostra Cavalleresca di Sulmona e alle manifestazioni e attività ad essa connesse, facendo propri i principi ispiratori del "Progetto Giostra" -promosso dall'Associazione Culturale "Giostra Cavalleresca di Sulmona"- e collaborando con le altre realtà associative e gli Enti coinvolti.

3. Per l'affermazione degli scopi sociali l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) sostenere, organizzare e realizzare in proprio, o con la collaborazione di altri organismi ed enti, e gestire, anche per conto terzi, qualsiasi tipo di attività (ad es., incontri con esperti, convegni, conferenze, corsi, concorsi, laboratori -per la produzione di costumi storici e loro accessori, di manufatti artigianali e artistici; per la ricerca enogastronomica; di ricerca e promozione della storia, in particolare quella locale; scuole per musici, alfieri sbandieranti, cavalieri e danza antica; manifestazioni, spettacoli, esibizioni, mostre, eventi artistici; iniziative ludico-ricreative per la socializzazione e per la conoscenza e apprendimento, tornei e gite sociali e turistiche, convivi associativi; produzione di materiale informativo cartaceo e audio-visuale, progettazione, realizzazione e gestione di siti internet, pagine social, ecc.; interventi di solidarietà -con particolare attenzione a quelle destinate a bambini in stato di disagio-, di educazione ecologica, di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico del sestiere; ecc.;) attinente allo scopo sociale, con esclusione dell'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento degli scopi statutari;

b) stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni, acquisire partecipazioni e/o compartecipazioni in Società, Enti, Istituti che operano nel campo delle finalità statutarie e/o comunque utili al conseguimento delle stesse;

c) aderire ad altre organizzazioni del Terzo settore o senza scopo di lucro (che perseguono finalità analoghe, in tutto o in parte), stringere rapporti e stipulare accordi di collaborazione con esse e con enti pubblici e privati -sia in sede nazionale che internazionale- per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni;

d) compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi mutui ipotecari passivi, mobiliari, compresi gli affidamenti presso Istituti Bancari, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;

e) accedere a contributi sia pubblici che privati.

f) esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del CdTS, altre attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Piccolo Consiglio, con il successivo avvallo, in seduta ordinaria dell'Assemblea dei Soci (Arengo).

4. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione:

a) a favore dei propri associati, di loro familiari o conviventi e di terzi;

b) prevalentemente tramite le prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri associati e di altre persone che desiderano supportare le attività della Associazione.

5. Come indicato negli artt. 17 e 18 del CdTS, i volontari svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività viene svolta senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà; non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Piccolo Consiglio; in ogni caso non sono ammessi rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I volontari vengono assicurati secondo quanto previsto dal CdTS e dalla normativa correlata.

I volontari che svolgono la loro opera in modo non occasionale vengono iscritti in un apposito registro.

Non si considerano volontari gli associati che occasionalmente coadiuvano gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

6. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati - fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del CdTS - solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 3 – SOCI

1. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, di cittadinanza Italiana e non, senza alcuna distinzione di qualsiasi natura (relativa, ad es., a: tratti fisici e genetici, identità sessuale, stato fisico e mentale, popolazione ed etnia, lingua, idee, credo, cultura, condizione economica e sociale, livello scolastico e culturale), le quali, aventi comportamenti e scopi non in contrasto con quelli del sodalizio e condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente nella realizzazione o sostegno delle attività dell'Associazione, per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto e lo richiedano manifestamente tramite la domanda di iscrizione.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

2. L'ammissione all'Associazione è deliberata, dopo opportuna valutazione, dal Piccolo Consiglio (con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri), su richiesta dell'aspirante nuovo Socio tramite la compilazione di un modulo che dovrà contenere perlomeno:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e, se possibile, di posta elettronica, nonché il possesso di particolari interessi e capacità di

cui l'Associazione potrebbe avvalersi, oltre al tipo di impegno che è in grado di garantire per la realizzazione delle attività dell'Associazione;

b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti già vigenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi statutari;

c) l'autorizzazione, ai sensi della normativa per la privacy, al trattamento dei dati personali.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da un minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata (o firmata, qualora non sia direttamente il minorenne a presentarla) dall'esercente sul medesimo la responsabilità genitoriale o, in mancanza, chi è responsabile della sua tutela. Ciò non si applica al minore emancipato.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'associato e annotata sul libro dei Soci. Il mancato accoglimento della domanda deve essere motivato e comunicato per iscritto entro 30 giorni all'interessato. È facoltà di questo chiedere per iscritto, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, il quale procederà ad esprimersi in merito, con la presenza di tutti i membri, entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta di riesame. Il pronunciamento favorevole deve essere all'unanimità dei Probiviri. In tal caso la data di ammissione sarà quella della delibera del Collegio, che comunque deve contenere le motivazioni delle decisioni.

3. Per tutti i Soci la validità dell''iscrizione, che determina la partecipazione a pieno titolo alla vita dell'Associazione, ha decorso comunque dal momento del versamento della quota associativa del relativo esercizio sociale, a cui corrisponderà il rilascio, da parte dell'Associazione, di idoneo documento comprovante la qualifica di Socio.

Il Socio dovrà rinnovare ogni anno il vincolo associativo e la validità del predetto documento con il pagamento della quota sociale dell'esercizio di riferimento, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Piccolo Consiglio. Tale quota non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile e soggetta a rivalutazione.

4. I Soci possono essere:

a) Giovani (con età inferiore a 18 anni compiuti);

b) Ordinari (tutti gli associati non appartenenti alle categorie a), c) e d));

c) Sostenitori (coloro che vogliano sostenere finanziariamente l'Associazione versando annualmente una particolare quota speciale superiore a quella dovuta dai soci Ordinari);

d) Onorari (coloro che per la loro personalità o per aver contribuito finanziariamente o per aver operato significativamente a favore dell'Associazione, ne hanno sostenuto in maniera consistente l'attività e consentito in modo rilevante la sua valorizzazione. Pertanto sono esonerati dal pagamento delle quote associative). Sono nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci su proposta del Piccolo Consiglio.

5. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore a 7 persone fisiche. Qualora divenga inferiore a tale numero, esso dovrà essere integrato entro un anno, pena l'applicazione di quanto previsto dal comma 1-bis, art. 35 del CdTS.

Art. 4 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. Ogni Socio ha il diritto: di essere informato su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione attraverso la pubblicazione di comunicazioni ufficiali eseguita anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati; di essere convocato (a meno che non sia sospeso o escluso in attesa di giudizio

definitivo) per la partecipazione alle sedute dell'Arengo e di potersi esprimere in esse; di concorrere alla formazione delle decisioni dell'Associazione secondo le modalità decise dall'Arengo, oltre a quelle previste nello Statuto; (se iscritto da almeno tre mesi nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa dell'anno) di esercitare l'esercizio di voto (salvo quanto previsto nei successivi commi 2 e 3) e di accedere, se maggiorenne, alle cariche elettive fatti salvi i casi di incompatibilità e ineleggibilità come specificati dall'Arengo con proprio atto; di essere valorizzato e rispettato come persona senza discriminazione alcuna; di manifestare liberamente, con modi civili e nel rispetto degli altri, il proprio pensiero e di formulare proposte, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli Organi dirigenti; di essere tempestivamente informato di addebiti mossi al suo operato e alla sua condotta; di far valere le proprie ragioni, ricorrendo agli organi a ciò deputati; di essere tutelato nel proprio diritto alla riservatezza; di frequentare, e far frequentare ai propri familiari oppure conviventi, i locali sociali e di utilizzare le strutture sociali per le finalità statutarie e secondo le modalità previste dagli appositi regolamenti; di partecipare alle attività e alla vita complessiva dell'Associazione; di usufruire dei servizi da essa promossi; di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute, e documentate, per conto dell'Associazione; di esaminare i libri sociali e di prendere visione dei Bilanci nei tempi, nei modi e nelle forme stabilite da deliberazione del Piccolo Consiglio per ciò che non è contemplato nel presente Statuto.

2. I Soci minorenni con età superiore ai quattordici anni hanno la possibilità di esercizio di voto, nelle sedute dell'Arengo, solo per: l'elezione dei componenti del Piccolo Consiglio e dei Probiviri, le deliberazioni relative all'approvazione e alle modifiche dei regolamenti, le consultazioni su tematiche poste all'o.d.g. dal Capitano.

Tutti gli associati minorenni, pur potendo esprimere in Assemblea la propria opinione in merito, non hanno voto deliberativo relativamente a tutte le altre materie di competenza dell'Arengo in seduta ordinaria e straordinaria, all'impiego dei mezzi finanziari (sulle materie comportanti spese) e alla contrazione di obbligazioni nei confronti di terzi; non possono stipulare contratti in nome e per conto dell'Associazione; non rispondono delle obbligazioni contratte dall'Associazione o, per essa, dai legali rappresentanti della medesima, in caso di incapienza del patrimonio della stessa.

3. Al fine di poter consentire ai soci minorenni con età inferiore ai quattordici anni (in particolare di coloro impegnati nella Cordesca -la Giostra dei bambini e ragazzi-) di esercitare il diritto di partecipare attivamente e collettivamente alla elaborazione di proposte e progetti e all'assunzione democratica di decisioni, in particolare su aspetti della vita associativa che li riguardano da vicino, potrà essere attivata una apposita organizzazione - anche facendo ricorso agli organismi ipotizzati nel successivo art. 21, co. 4 - che, con il supporto di facilitatori adulti, sia uno strumento concreto per implementare la loro aggregazione e il loro protagonismo nell'ambito dell'Associazione.

4. Il Socio ha il dovere: di dare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, nelle scelte e alle attività dell'Associazione; di contribuire al finanziamento dell'Associazione attraverso il versamento della quota associativa del relativo esercizio sociale e delle eventuali quote supplementari proposte dagli Organi statutari per determinate esigenze dell'Associazione, purché tale ultimo impegno sia stato formalmente assunto dal Socio; di collaborare con gli Organi, Commissioni e vari organismi previsti nello Statuto per garantire all'Associazione il raggiungimento degli scopi statutari; di rispettare e far rispettare, gli altri Soci e i partecipanti alle attività dell'Associazione e di quelle connesse al "Progetto Giostra", le norme del presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni -anche se non vi ha preso parte per assenza oppure non l'ha condivisa- validamente assunte dagli Organi sociali; di mantenere l'opportuna riservatezza in merito alle discussioni e deliberazioni degli Organi e dei vari organismi dell'Associazione, nonché ai Bilanci e ai libri sociali esaminati, conscio che sarà responsabile per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione di informazioni e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi e/o acquisiti durante la partecipazione alle prime e l'esercizio di controllo sui secondi; di comportarsi con spirito di solidarietà, lealtà, correttezza, onestà, probità e rigore morale; di svolgere i compiti assunti, in particolare se relativi ad incarichi di direzione, di responsabilità o di coordinamento, con piena coscienza degli obblighi che ne derivano nei confronti degli altri Soci, dei

simpatizzanti e dei soggetti terzi destinatari delle attività del sodalizio, della vita associativa e dell'immagine dell'Associazione.

5. Il Socio inoltre si impegna a non richiedere all'Associazione risarcimenti di danni riportati o arrecati, sia a persone che a cose, durante la partecipazione alle iniziative organizzate dall'Associazione, a meno che gli Organi statutari -anche sulla base di norme vigenti- non abbiano deciso diversamente nel merito o lo decidano successivamente quando ritenuto necessario.

Art. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio non è temporanea e può venir meno solo per dimissione (da comunicarsi per iscritto al Capitano almeno tre mesi prima dello scadere dell'esercizio sociale), per esclusione (qualora il comportamento del Socio costituisca grave violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni e/o deliberazioni degli Organi statutari, o sia in contrasto con i principi e le finalità dell'Associazione ovvero ne danneggi gravemente in qualunque modo l'immagine e gli obiettivi ovvero utilizzi l'Associazione per interessi personali ovvero si appropri indebitamente di fondi sociali o di altro di proprietà dell'Associazione) e per decesso.

2. La decisione di esclusione, motivata, spetta al Piccolo Consiglio (con voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Organo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato) che ne dà comunicazione scritta, con raccomandata ordinaria o a mano o per via telematica, se possibile, tramite posta elettronica certificata, al Socio e al Collegio dei Probiviri a cui il Socio escluso, al pari di quello, sanzionato, può fare ricorso scritto, per richiedere un pronunciamento in merito. In alternativa a questo il Socio escluso può chiedere ai Probiviri che il proprio ricorso venga sottoposto direttamente al vaglio dell'Arengo, il quale esprimerà giudizio insindacabile. I tempi e le modalità della procedura suddetta saranno specificati da un regolamento attuativo approvato dall'Arengo. Nell'attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti, con sospensione anche da qualsiasi carica o incarico ricoperti all'interno dell'Associazione.

3. Spetta al Piccolo Consiglio il potere disciplinare relativo a tutte le sanzioni (ad es., sospensione dei diritti del socio) diverse e meno gravi delle esclusioni e quello di procedere all'esclusione per cause non previste dallo Statuto.

4. La perdita definitiva della qualità di Socio comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica o incarico all'interno dell'Associazione e la non restituzione delle quote associative o versate a fondo perduto.

5. Il recesso per dimissione ha effetto (in seguito a comunicazione del Segretario della avvenuta accettazione delle dimissioni da parte del Piccolo Consiglio) con lo scadere dell'anno associativo in corso, ma comporta comunque nel frattempo i temporanei effetti indicati nel precedente comma 4.

Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi della Associazione: 1) l'Arengo o Assemblea dei soci, 2) il Piccolo Consiglio o Organo di Amministrazione, 3) il Capitano o Presidente dell'Associazione, 4) il Collegio dei Probiviri; 5) l'Organo di Controllo (se istituito).

2. Per gli Organi citati ai punti 1), 2) e 3), nello Statuto vengono privilegiati (anche per dare risalto al loro valore storico) i termini di Arengo, Piccolo Consiglio e Capitano.

Art. 7 - L' ARENGO o ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Organo sovrano dell'Associazione, è costituito da tutti i Soci in regola, al momento della convocazione, con il versamento delle quote sociali relative all'anno in corso. Delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati, se maggiorenni, mediante regolare delega sottoscritta rilasciata ad altro Socio maggiorenne - purché non facente parte del Piccolo Consiglio, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri oppure non sia dipendente dell'Associazione- che può rappresentare massimo tre Soci componenti l'Arengo.

Le deleghe, la cui regolarità sarà preventivamente verificata tramite modalità definite in apposito regolamento, devono essere citate nel verbale ed essere conservate dall'Associazione per un anno, se non diversamente stabilito da altre disposizioni di legge. A ciascun Socio spetta un solo voto.

2. All'Arengo riunito in sessione ordinaria spetta:

a) l'approvazione del Bilancio di esercizio (redatto nella forma prevista dall'art. 13 del CdTS) dell'anno sociale trascorso, corredato da relativa relazione, ai sensi del citato articolo, predisposti dal Piccolo Consiglio, che diano testimonianza delle attività dell'Associazione e dei risultati raggiunti, anche in rapporto alle risorse impiegate e gestite, e documentino il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, qualora svolte;

b) l'approvazione del Bilancio preventivo relativo alla gestione del nuovo esercizio sociale, dei correlati obiettivi che si intendono perseguire prioritariamente nel nuovo esercizio sociale e delle principali tipologie di attività che si intendono svolgere per raggiungerli;

c) la determinazione dell'importo delle quote associative;

d) la decisione su eventuali variazioni, durante l'esercizio sociale, proposte in merito alla lettera b) di cui sopra;

e) l'elezione dei componenti del Piccolo Consiglio, previa regolamentazione delle modalità di assegnazione delle varie cariche in cui esso è articolato;

f) la eventuale nomina del/i componente/i dell'Organo di Controllo;

g) l'elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri;

h) la determinazione, prima di indire le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, del numero dei componenti del Piccolo Consiglio;

i) la nomina dei Soci Onorari;

j) la decisione sulla necessità e sui criteri di nomina di eventuali direttori e dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura e la eventuale retribuzione massima, anche sulla base di eventuali norme di legge in materia;

k) la individuazione dei casi di incompatibilità e degli eventuali requisiti, oltre quelli previsti per legge, che deve possedere chi si candida per le cariche sociali;

l) l'approvazione dei regolamenti relativi alle elezioni per le cariche sociali e alle modalità di voto degli organi statutari e di altri regolamenti (quale quello eventuale su criteri di ammissione e di esclusione del Socio, integrativi di quelli previsti nel presente Statuto) non demandati al Piccolo Consiglio dall'Arengo o dallo Statuto;

m) decidere su proposte di adesione ad Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, Istituti, Società aventi scopi analoghi e/o affini;

n) approvare gli atti di intesa con l'Associazione Culturale "Giostra Cavalleresca di Sulmona" e con le Associazioni dei Sestieri e dei Borghi di Sulmona;

o) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

p) deliberare su eventuali ricorsi da parte dei Soci espulsi, qualora richiesto da questi;

q) la deliberazione su qualsiasi altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale ad esso sottoposto in applicazione delle norme statutarie o generali.

Ai sensi dell'art. 24, co. 2, del C.T.S. e dell'art. 2373 del C.C. i componenti del Piccolo Consiglio in carica non prendono parte alle scelte previste dal punto f) di cui sopra.

3. In sessione straordinaria l'Arengo delibera in merito:

a) alle proposte di modifica dello Statuto;

b) alla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;

c) alla revoca delle cariche sociali affidate dallo stesso;

d) ad ogni altro argomento attribuito alla sua competenza, in sessione straordinaria, dalla Legge, dallo Statuto e da Regolamenti o sottoposto alla sua decisione per accadimenti ritenuti di carattere straordinario.

Art. 8 - CONVOCAZIONE DELL'ARENGO

1. L'Arengo viene convocato: per decisione del Capitano, almeno una volta all'anno per l'approvazione dei Bilanci e atti correlati; inoltre su richiesta della maggioranza dei componenti del Piccolo Consiglio, quando ne ravvisino la necessità e tutte le volte definite in questo Statuto, oppure su istanza motivata, al Capitano, di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. In tali casi la convocazione deve avvenire non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta scritta.

2. La convocazione dell'Arengo avviene di norma almeno dieci giorni prima della seduta mediante affissione dell'avviso (contenente luogo, data e ora della riunione in prima e seconda convocazione, da tenersi in giorni diversi, per quanto possibile, e ordine del giorno proposto dal soggetto che ha richiesto la riunione) nei locali della Associazione e in altri spazi all'uopo definiti, nonché mediante pubblicazione sul sito web ufficiale dell'Associazione. Inoltre può avvenire anche con altri mezzi (comunicazione scritta, telefonica, telematica, mass-media, ecc.). In casi particolari e motivati (urgenza, necessità di avviso personale, ecc.) la convocazione può essere disposta con tempi più brevi.

3. L'Assemblea è validamente costituita, anche senza formalità di convocazione, se sono presenti o rappresentati tutti i Soci che hanno diritto di voto.

Art. 9 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE DELL'ARENGO

1. L'Arengo in ogni seduta regolarmente insediata sceglie, fra i soci maggiorenni presenti, un presidente dell'assemblea il quale nomina, in assenza del Segretario, un suo sostituto e, se necessario, due scrutatori, di cui almeno uno maggiorenne; verifica, con l'aiuto del Segretario o del suo sostituto, la regolarità delle deleghe e la validità della seduta; dirige e regola la discussione; accerta il risultato delle votazioni e ne dà proclamazione; firma unitamente al Segretario, o al suo sostituto - e agli scrutatori, qualora vi siano elezioni- il verbale della seduta.

Art. 10 - DELIBERAZIONI DELL'ARENGO

1. L'Assemblea dei Soci, in seduta ordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti, personalmente o rappresentati, mediante delega scritta, la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi.

2. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio d'esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti il Piccolo Consiglio non hanno diritto di voto.

3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.

Per la modifica dello Statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione, la revoca delle cariche sociali e le deliberazioni relative agli argomenti di cui all'art. 7, co. 3, lettera d), l'Assemblea, in seduta straordinaria, è validamente costituita - in prima convocazione - se presenti, personalmente o per delega, almeno ¾ degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione occorre che siano presenti, personalmente o per delega, almeno metà degli associati e vi sia il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venga raggiunto il quorum previsto, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno quindici giorni dalla seconda, nella quale la deliberazione sarà valida se il numero dei Soci sia almeno un terzo degli aventi diritto al voto e purché adottata con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei presenti.

4. Per il raggiungimento dei quorum previsti nei precedenti commi 1 e 3 non si calcolano i Soci che non hanno diritto di voto in merito.

5. Quando è necessario o si intende procedere alla modifica dello Statuto sarà dovere del Piccolo Consiglio portare le proposte di modifica a conoscenza dei Soci almeno quindici giorni precedenti la seduta dell'Arengo per l'approvazione. Gli eventuali emendamenti ad esse da parte dei Soci dovranno essere fatti recapitare al Segretario entro le ore dodici del giorno che precede la predetta seduta.

Art. 11 - IL PICCOLO CONSIGLIO

1. Il Piccolo Consiglio è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione ed è composto, in numero dispari, da un minimo di cinque ad un massimo di tredici persone maggiorenni comprendenti il Capitano, i Vice-Capitano, il Segretario, il Tesoriere e i Consiglieri.

2. Resta in carica tre anni e i componenti sono rieleggibili, salvo i casi previsti dal presente Statuto.

L'eleggibilità dei componenti del Piccolo Consiglio è subordinata a quanto previsto dall'art. 2382 del C.C. e ad altri eventuali requisiti stabiliti con deliberazione dell'Arengo.

3. Il potere di rappresentanza a loro attribuito in quanto amministratori è generale. Eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza avrà efficacia a partire dall'operatività del RUNTS.

4. Il Piccolo Consiglio:

a) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Arengo;

b) elabora il piano delle attività dell'Associazione da svolgere, per quanto possibile, durante l'esercizio sociale;

c) può, a maggioranza dei componenti, attribuire, qualora ne ravvisi l'utilità, ad uno o più dei suoi membri, diversi dal Capitano, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione e definisce la loro responsabilità in merito;

d) ratifica i provvedimenti di propria competenza adottati dal Capitano per motivi di necessità e di urgenza;

e) predispone gli atti di intesa con l'Ass.ne Culturale "Giostra Cavalleresca di Sulmona", le Ass.ni dei Sestieri e dei Borghi di Sulmona e altri enti;

f) provvede alla stesura dei regolamenti attinenti alla vita interna dell'Associazione e alle manifestazioni e alle attività da essa organizzate, nonché approva quelli che lo Statuto o l'Arengo demanda alla sua competenza;

g) provvede alla cura dei rapporti con le Associazioni che partecipano alla realizzazione del "Progetto Giostra" ed alle manifestazioni ad esso connesse, e con quanti altri sia necessario o opportuno collaborare per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

h) elabora, avvalendosi anche delle collaborazioni interne ed esterne all'Associazione, i progetti specifici delle attività dell'Associazione, curandone e decidendone tutti gli aspetti;

i) redige, per sottoporli all'approvazione da parte dell'Arengo, il Bilancio dell'esercizio sociale, il Bilancio preventivo di questo e le eventuali sue variazioni durante l'esercizio sociale, le relazioni ad essi correlate, tenendo conto di quanto previsto nell'art. 13 del CdTS;

j) delibera sulle modalità di impiego, conservazione ed eventuali alienazioni del patrimonio dell'Associazione, acquisendo quando ritenuto opportuno, il parere dell'Arengo;

k) coordina la gestione amministrativa contabile;

l) delibera sull'apertura di conti correnti bancari, di linee di credito, di mutui occorrenti per la ordinaria gestione sociale;

m) delibera su ogni altra incombenza di carattere amministrativo e contabile, ivi compresi gli impieghi, i crediti ed i debiti, che interessano l'Associazione;

n) cura la preparazione, anche tramite terzi, dei cavalieri, degli alfieri sbandieranti, dei musici, dei figuranti e di quanti altri siano necessari per la partecipazione alle manifestazioni collegate al "Progetto Giostra" ed alle attività dell'Associazione;

o) provvede, con le modalità che ogni volta ritiene opportune, alla individuazione ed alla nomina di tutti coloro che andranno a ricoprire i vari ruoli necessari per lo svolgimento della Giostra e dei Cortei Storici, definendone i compiti, anche sulla base di eventuali specifici regolamenti esistenti in merito;

p) decide i criteri da applicare per la tutela della serietà, dello stile, del decoro delle manifestazioni attinenti alla realizzazione delle Giostre Cavalleresche e delle attività dell'Associazione;

q) nomina sia i responsabili delle Commissioni e di altri organismi operativi, oltre ai componenti di esse -anche su segnalazione degli stessi responsabili-, sia i responsabili di specifici settori di attività ed altri incaricati a ricoprire ruoli che si rendessero necessari alla vita dell'Associazione, definendone i compiti, se non già diversamente regolamentati;

r) organizza e coordina, tramite i relativi responsabili, il lavoro delle Commissioni specialistiche, dei gruppi di lavoro, dei nuclei operativi di settore e di altri organismi, attivati per il raggiungimento delle finalità statutarie;

s) procede alla nomina, e alla risoluzione del rapporto lavorativo o professionale, di eventuali direttori, dipendenti, collaboratori e ne determina i compiti e la eventuale retribuzione, entro i limiti fissati dall'Arengo;

t) procede, secondo quanto richiesto dalle disposizioni normative -in primis dal CdTS- a pubblicare le informazioni e a depositare gli atti nel RUNTS e nel sito internet dell'Associazione;

u) stabilisce i limiti e le condizioni per gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate da parte dei Soci e per l'attività prestata dai volontari;

v) delibera sull'ammissione, sulle dimissioni, sulla esclusione dei soci e sulle altre sanzioni nei confronti di questi;

w) cura l'istruttoria per la nomina dei Soci Onorari da parte dell'Arengo;

x) esercita tutti gli altri poteri avuti in delega dall'Arengo.

5. La precedente elencazione non è preclusiva di ogni altro potere di ordinaria e/o straordinaria amministrazione, su tutto quanto concerne il raggiungimento degli scopi sociali, che non sia dal presente Statuto rimesso espressamente all'approvazione dell'Arengo.

Art. 12 - RIUNIONI DEL PICCOLO CONSIGLIO

1. Il Piccolo Consiglio è convocato dal Capitano ogni qualvolta lo ritenga necessario o entro sette giorni dalla richiesta al Capitano, sottoscritta e contenente l'ordine del giorno, di un terzo dei componenti dell'Organo. Salvo diversa modalità concordata dal Consiglio la convocazione - contenente luogo, data e ora della riunione e ordine del giorno - avviene tramite avviso, affisso negli spazi a ciò deputati o fatto recapitare agli interessati tramite telecomunicazione, almeno sette giorni prima della riunione; in caso di urgenza mediante convocazione per vie brevi oppure orali. Il Consiglio è da considerarsi validamente costituito, anche senza formalità di convocazione, se sono presenti tutti i componenti dell'Organo.

2. La riunione è valida se sono presenti la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo eventuali casi particolari definiti dall'Arengo che ne regolamenta anche i necessari quorum deliberativi rafforzati; in caso di parità nelle votazioni palesi il voto di chi presiede vale doppio, nelle votazioni segrete la proposta è respinta. Il voto non può essere dato per delega.

3. Alle riunioni del Consiglio possono essere ammessi a partecipare, a titolo consultivo, persone non facenti parte dello stesso, quando ciò sia ritenuto utile alla formazione delle decisioni.

Art. 13 - PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE, VOTAZIONI E VERBALI

1. Quando tecnicamente possibile, e al fine di agevolare la partecipazione dei soci alle sedute dell'Arengo ovvero dei relativi componenti a quelle del Piccolo Consiglio, del Collegio dei Probiviri, delle Commissioni e degli altri organismi sociali, i loro interventi e l'eventuale votazione da parte loro possono essere assicurati - ad eccezione dei casi contemplati nei successivi commi 3 e 4 - anche utilizzando strumenti di comunicazione a distanza (ad es. video-conferenza o telecomunicazione), oppure - ai sensi dell'art. 24, co. 4, del CdTS- l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, opportunamente regolamentati, e resi noti in modo dettagliato, anche nel rispetto -ai sensi dell'art. 73, co. 4, del D.L. n. 18/2020 convertito con Legge n. 27/2020 e s.m.i.- di criteri di trasparenza e tracciabilità fissati dal Piccolo Consiglio, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Chi presiede la seduta, constatata l'esistenza dei presupposti necessari, dichiara valida la partecipazione in remoto all'adunanza che si intende tenuta nel luogo ove si trova chi la presiede e/o chi redige il verbale. Le modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i componenti lontani e di come essi hanno espresso l'eventuale voto devono essere menzionati nel verbale, debitamente sottoscritto dai soggetti a ciò deputati.

2. Di norma le votazioni si effettuano per alzata di mano. Modalità diverse per le deliberazioni dei vari Organi e organismi dell'Associazione e le procedure per l'elezione relativa alle varie cariche sociali saranno definite (in particolare per quanto non contemplato nel presente Statuto) da appositi regolamenti.

3. Le votazioni inerenti questioni relative a stati, fatti e qualità di Soci e persone - che implicano apprezzamenti sulla condotta, sui meriti e demeriti degli stessi - oppure quando l'Organo o l'organismo interessato lo ritenga opportuno, non possono avvenire in maniera palese. Comunque alle votazioni che riguardano proprie specifiche responsabilità i Soci interessati non hanno diritto di voto.

4. Durante la discussione delle predette questioni da parte dell'Organo sociale interessato, non possono essere presenti persone che non ne fanno parte, a meno che la loro presenza non venga ritenuta indispensabile dall'Organo stesso per l'acquisizione di elementi necessari alla disamina delle suddette questioni.

5. L'Arengo potrà disciplinare in maniera più precisa le predette indicazioni individuando anche eventuali altre tipologie, quali ad esempio quelle inerenti possibili conflitti di interesse.

6. Delle riunioni dei vari Organi statutari viene redatto, entro sette giorni (o nella stessa seduta quando necessario per la validità degli atti), il relativo verbale, sottoscritto da chi presiede la riunione e da chi in essa ha svolto la funzione di segretario.

Entro i successivi sette giorni i verbali devono essere debitamente inseriti nei rispettivi libri sociali che sono messi, con opportuna pubblicizzazione dell'avvenuto inserimento, a disposizione dei Soci (anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale) nei locali sociali per la consultazione, secondo quanto previsto in merito nell'art. 4 comma 1.

I componenti dei vari Organi presenti nella seduta a cui il verbale si riferisce possono, entro trenta giorni dalla predetta pubblicizzazione (e comunque prima della seduta successiva) far pervenire al Segretario, per iscritto, eventuali osservazioni, modifiche o integrazioni in merito alla stesura dei verbali, con conseguente revisione di essi da parte dei verbalizzanti, se questi le ritengono accoglibili. In seguito a decisione dei componenti dell'Organo interessato la predetta procedura di revisione può essere sostituita dalla lettura e approvazione del verbale, con le eventuali modifiche, all'inizio della seduta successiva dell'Organo stesso, purché i componenti della precedente seduta siano presenti.

7. Il Socio che lo desidera può avere copia, facendosi carico delle relative spese, solo della parte di tali documenti che gli è indispensabile *per la tutela di un proprio interesse* tramite il Collegio dei Probiviri o, quando ne ricorrono le condizioni, in sede legale. Le modalità di richiesta e di rilascio di tale documentazione sarà appositamente regolamentata dall'Arengo, garantendo comunque che le informazioni in essa contenute vengano trattate nel rispetto della privacy di terzi.

Art. 14 - IL CAPITANO

1. È' la figura di riferimento dell'Associazione; ne ha la rappresentanza legale a tutti gli effetti - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e pertanto è autorizzato a prendere tutte le relative decisioni e compiere tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, purché non in contrasto con le norme del presente Statuto e con i deliberati dei vari Organi dell'Associazione. Gli stessi, comunque, devono essere riportati in seno all'Organo di competenza per l'opportuna conoscenza o ratifica. Questa - quando il Capitano adotta provvedimenti, in caso di urgenza, assumendo i poteri del Piccolo Consiglio - dovrà avvenire nella riunione immediatamente successiva convocata dallo stesso Capitano contestualmente ai predetti provvedimenti.

2. I suoi compiti, inoltre, sono:

a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci;

b) convocare il Piccolo Consiglio e presiederlo;

c) assicurare l'applicazione delle norme statutarie e l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi statutari;

d) garantire l'informazione sulle attività dell'Associazione e dei suoi Organi;

e) curare, anche tramite specifiche deleghe, l'organizzazione dell'Associazione e i rapporti con i soggetti e gli enti coinvolti nella realizzazione degli scopi dell'Associazione.

3. Può essere rieletto consecutivamente per un periodo massimo di tre mandati completi. È consentito derogare a tale limitazione solo quando vi è, ogni singola volta, in seguito a specifica richiesta di un soggetto dell'Associazione, un assenso dell'Assemblea, deliberato prima del rinnovo della carica.

Art. 15 - IL VICE-CAPITANO

1. Il Vice-Capitano collabora con il Capitano nella amministrazione e nella organizzazione dell'Associazione, anche tramite sua specifica delega. Lo sostituisce in caso di sua assenza o di suo impedimento e in tal caso, se ne sono stati eletti due, assume le sue funzioni, se non già definito in altro modo, il più anziano ai sensi dell'art. 25 oppure, se anche entrambi impossibilitati, il componente più anziano del Piccolo Consiglio.

Art. 16 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è il responsabile dei servizi generali e di segreteria e ne organizza l'ufficio, avvalendosi anche della collaborazione di altri Soci da lui scelti e coordinati. In particolare: coadiuva il Capitano nel disbrigo della corrispondenza e delle pratiche amministrative nei confronti degli enti e della Pubblica Amministrazione; attiva le procedure per le convocazioni degli Organi statutari; organizza le riunioni dei suddetti e ne cura la verbalizzazione; assiste l'Arengo e il Piccolo Consiglio nelle deliberazioni e ne conserva i libri delle adunanze e dei verbali; tiene aggiornato il libro dei Soci e il registro dei volontari e ne cura la tenuta; coadiuva il Collegio dei Probiviri nella tenuta del suo libro delle adunanze e dei verbali; collabora con il Tesoriere quando necessario; cura ed organizza l'Archivio, con particolare attenzione a quello storico.

Art. 17 - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere cura la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione. In particolare: organizza il tesseramento e controlla il pagamento delle quote; provvede alla riscossione delle entrate; provvede al pagamento delle spese; predispone i bilanci preventivi e consuntivi che sottopone al Piccolo Consiglio per la definitiva redazione; cura la tenuta dei libri e dei documenti contabili e fiscali eventualmente previsti da norme specifiche; provvede all'inventario del patrimonio dell'Associazione e alla tenuta della relativa documentazione. Coadiuva l'eventuale Organo di controllo nella tenuta del proprio libro delle adunanze e dei verbali. Il Tesoriere può avvalersi per l'espletamento delle sue funzioni della collaborazione di Soci di sua fiducia.

Art. 18 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, viene nominato dall'Arengo, per sua libera determinazione qualora lo ritenga opportuno, oppure, obbligatoriamente, quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del CdTS. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

2. La scelta dei componenti avviene secondo quanto previsto dagli artt. 2397 e 2398 del Codice Civile. Qualora l'Arengo opti per l'Organo monocratico, viene nominato anche un supplente che subentrerà in caso di cessazione dalla carica del componente effettivo prima del termine del mandato. Ai componenti l'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del C.C..

3. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
d) attesta che il bilancio sociale (qualora vi sia l'obbligo di redigerlo ai sensi all'art. 14 del CdTS) è stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. Se l'Organo di Controllo è collegiale il Presidente, nominato dall'Arengo, convoca e presiede i lavori del collegio; in caso di assenza del Presidente, le sue funzioni saranno svolte dal componente effettivo più anziano.

5. L'Organo resta in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo è stato ricostituito. I componenti possono essere rinominati.

6. L'Organo riferisce annualmente all'Arengo, in occasione della convocazione per l'approvazione del Bilancio d'esercizio, con relazione, scritta e firmata, descrittiva delle attività di cui al co. 2 da esso svolte durante l'anno e delle relative risultanze.

7. L'Organo di Controllo esercita inoltre -all'eventuale superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del DLgs 117/2017- la revisione legale dei conti nel rispetto di quanto previsto nello stesso articolo 31. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nel relativo registro.

Art. 19 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Al Collegio dei Probiviri, che funzionerà con i poteri di amichevole compositore, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, di norma senza formalità di procedura, le eventuali: controversie insorte tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, tra gli stessi Organi sociali; richieste di riesame delle domande di iscrizione rigettate dal Piccolo Consiglio; altre eventuali questioni previste dallo Statuto o dai regolamenti dell'Associazione.

Ai predetti fini può, quando lo ritiene opportuno, acquisire informazioni e/o consultare gli interessati e/o terzi. Il suo lodo arbitrale sarà inappellabile.

2. I Probiviri, in numero di tre, sono eletti, secondo modalità decise dall'Arengo, tra i soci maggiorenni, preferibilmente di età superiore a 25 anni; nominano tra loro un Presidente, restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

3. Il Presidente convoca e presiede i lavori del Collegio; in caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano ai sensi dell'art. 25, co. 2. Per la validità delle riunioni del Collegio devono essere presenti almeno due componenti che in tal caso devono deliberare in modo unanime.

Art. 20 – DIMISSIONI, REVOCA E DECADENZA

1. Il Socio con carica sociale che intende dimettersi dall'incarico deve comunicare, per iscritto, il suo proposito al Capitano. Il Socio ha la possibilità di ritirare le proprie dimissioni entro quindici giorni dalla comunicazione, termine dopo il quale l'Organo di appartenenza procederà a prenderle in considerazione. In questo periodo il Socio continua a svolgere i compiti relativi alla carica ricoperta.

2. Il Socio con carica sociale ha l'obbligo di partecipare a tutte le sedute dell'Organo di cui fa parte; in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive - oppure per un predefinito numero complessivo di assenze disciplinate dall'Arengo, il quale specificherà anche i criteri che fanno considerare non giustificata l'assenza - si intende decaduto dalla carica.

3. Questa, inoltre, può essere revocata per gravi irregolarità o per comportamenti contrastanti con il ruolo rivestito e/o con gli interessi dell'Associazione. Il provvedimento di revoca deve essere richiesto per iscritto al Capitano da un numero di componenti, dell'Organo statutario che ha conferito il mandato, pari ad almeno il trenta per cento di quelli che hanno preso parte alla votazione di conferimento o da due terzi dei componenti dell'Organo di cui il Socio fa parte. La richiesta sarà sottoposta alla valutazione dell'Arengo in seduta straordinaria convocata non oltre 10 giorni dalla ricezione della suddetta richiesta.

4. La decadenza o revoca dall'incarico deve essere comunicata per iscritto dal Segretario al Socio interessato che può far pervenire ricorso formale al Collegio dei Probiviri per richiederne un pronunciamento in merito. Tempi e procedure attuative di quanto predetto saranno regolamentate dall'Arengo.

5. In caso di dimissioni, decadenza, revoca o decesso subentra a ricoprire la carica il primo dei non eletti. In mancanza di questi si procederà a elezioni suppletive per l'elezione dei componenti da surrogare secondo quando disciplinato in merito dall'Arengo. I nuovi componenti, comunque subentrati, decadono dalla carica con il termine del mandato dell'Organo di appartenenza.

6. Se il numero dei componenti il Piccolo Consiglio viene a ridursi a meno del minimo previsto dallo Statuto si procederà a nuove elezioni per il rinnovo di esso.

Art. 21 - COMMISSIONI ED ALTRI ORGANISMI

1. Per la realizzazione delle iniziative necessarie al raggiungimento degli scopi sociali possono essere costituite Commissioni specifiche, di cui faranno parte tutti coloro, anche non Soci, che - individuati dagli Organi statutari per il possesso di particolari requisiti morali, culturali, tecnici e professionali - siano disponibili ad offrire gratuitamente la loro collaborazione all'interno della struttura organizzativa.

2. Le Commissioni, prioritariamente sulla base degli obiettivi indicati dagli Organi direttivi, elaborano proposte e progetti specifici di loro competenza, promuovono le iniziative necessarie, e danno vita alle conseguenti azioni, per supportare ed arricchire culturalmente, professionalmente e logisticamente l'intero progetto.

3. L'attività delle Commissioni, che si esplica anche attraverso un mutuo contributo per mezzo di scambi culturali ed operativi tra esse, è coordinata ed organizzata dai relativi responsabili, scelti fra i Soci, che fungono da anello di congiunzione tra queste e il Piccolo Consiglio a cui è demandata la responsabilità delle decisioni finali in merito, salvo diverse indicazioni in merito contenute in regolamenti dell'Associazione.

4. Al fine di promuovere il protagonismo attivo dei soci e simpatizzanti nella ideazione, progettazione e realizzazione di interventi da parte della Associazione, il Piccolo Consiglio può dare vita, definendone l'organizzazione e il funzionamento, ad altri tipi di organismi (quali gruppi di lavoro, nuclei operativi di settore, consulte, ecc.) ritenuti adatti allo scopo.

Art. 22 - RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E RENDICONTO

1. Le risorse economiche occorrenti per il funzionamento e lo svolgimento delle attività proprie dell'Associazione deriveranno da:

a) quote annuali e contributi straordinari degli associati stabiliti dagli Organi dell'Associazione;

b) erogazioni liberali degli associati e di terzi;

c) eredità, donazioni e legati, secondo quanto prevedono le norme vigenti;

d) eventuali contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, di privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi e progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento e da raccolte fondi così come previste dall'art. 7 del CdTS;

f) da sovvenzioni, da rimborsi e da altre entrate compatibili con le finalità istituzionali e le attività di interesse generale dell'Associazione;

g) eventuali rendite patrimoniali;

h) entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (ex art. 6 del CdTS), comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del CdTS e di altre norme competenti in materia.

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da: beni mobili (ad es., arredi e attrezzature, costumi e accessori per la Comparsa storica del Sestiere, patrimonio artistico, librario e documentale) e immobili che per acquisti o altro siano o divengano di proprietà dell'Associazione; lasciti e donazioni diverse; avanzi di gestione e l'eventuale fondo di riserva. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Di detto patrimonio dovrà essere tenuto un inventario dettagliato, aggiornato almeno una volta all'anno.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, inusucapibile e inalienabile. Eventuali alienazioni potranno avvenire, con delibera del Piccolo Consiglio, limitatamente a quella parte di patrimonio fuori uso o non più utilizzata o considerata non più necessaria per le attività dell'Associazione.

3. L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide di norma con l'anno associativo, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

4. Il Bilancio dell'esercizio trascorso -predisposto dal Tesoriere secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del CdTS- è esaminato dal Piccolo Consiglio che lo sottopone all'analisi dell'Arengo, ai fini dell'approvazione, entro il 30 marzo, previa visione e relazione, relativa alla propria attività svolta, dell'eventuale Organo di Controllo. Nei dieci giorni antecedenti la riunione dell'Arengo il Socio può preventivamente esaminare il Bilancio d'esercizio e i rendiconti, rivolgendosi al Tesoriere. Stesso diritto vige per la presa visione del Bilancio preventivo, da approvare entro il 30 marzo, salvo i casi contemplati nel successivo comma 5.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Piccolo Consiglio provvederà a depositare presso il RUNTS i rendiconti indicati nell'art. 48, co. 3, del CdTS.

5. Qualora il rinnovo delle cariche statutarie dovesse avvenire nel periodo intercorrente tra il penultimo mese dell'esercizio sociale e la riunione dell'Arengo per l'approvazione del Bilancio d'esercizio questo viene predisposto e presentato dal Piccolo Consiglio uscente, accompagnato dalla relazione, relativa alla propria attività svolta, dell'eventuale Organo di controllo uscente. In tale evenienza i nuovi amministratori potranno esprimere il loro voto in merito. In questo caso, al pari di altre situazioni particolari, sarà l'Arengo a decidere, in deroga a quanto previsto nel precedente comma 4, a quale organismo attribuire la responsabilità di predisporre e presentare il Bilancio preventivo ed entro quale termine.

6. È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

7. Indipendentemente dalla redazione del Bilancio di esercizio l'Associazione, a norma dell'art. 7 del CdTS, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale risultino, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

8. La documentazione relativa alle risorse economiche sarà conservata secondo quanto previsto dalle specifiche norme relative al settore dell'associazionismo in cui l'Associazione è inquadrata.

Art. 23 – LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

a) libro dei Soci, tenuto a cura del Piccolo Consiglio;

b) registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Arengo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Piccolo Consiglio;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Piccolo Consiglio, tenuto a cura dello stesso organo;

e) i libri delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri e degli eventuali altri Organi associativi, tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Art. 24 - DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta anticipatamente soltanto in virtù di una deliberazione dell'Arengo -su proposta del Piccolo Consiglio-, in seduta straordinaria. L'Arengo nominerà anche uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

2. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o più enti del terzo settore - preferibilmente locali e aventi gli stessi scopi e le stesse attività generali - la cui individuazione è demandata all'Arengo. In mancanza di deliberazione da parte di questo, il patrimonio sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 25 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Sono da considerarsi parte integrante del presente Statuto le norme che disciplinano i rapporti tra le diverse componenti del "Progetto Giostra" - contenute in appositi atti da esse sottoscritti- e i regolamenti organici della manifestazione Giostra Cavalleresca di Sulmona e di quelle collaterali predisposti dalle strutture all'uopo delegate.

2. Ai fini della assegnazione delle cariche ed incarichi, qualora si verificasse una parità di voti ricevuti prevarrà il candidato risultato più anziano. Tale anzianità è determinata dal maggior numero di mesi consecutivi di iscrizione più remota all'Associazione. Se persiste la parità verranno considerati i mesi complessivi di adesione fin dalla prima iscrizione dimostrabile; in ultimo prevarrà la data di nascita.

3. Per la determinazione dei periodi associativi del Socio o di carica sociale sarà presa in considerazione - ove possibile e comunque con priorità per il più recente periodo continuativo di associato - anche l'appartenenza, fin dal 1993, al Comitato del Sestiere di Porta Filiamabili, o ad altri enti ad esso consequenziali, delle cui attività la presente Associazione si pone come l'ideale prosecutrice.

4. I numeri decimali, derivanti dall'applicazione di percentuali e frazioni previsti nello Statuto o nei regolamenti e deliberazioni dell'Associazione, verranno arrotondati all'unità più prossima, qualora non disposto diversamente dagli stessi predetti atti.

5. I dati personali raccolti dall'Associazione per i propri scopi statutari saranno utilizzati e trattati nel rispetto di quanto contemplato dal Codice in materia di protezione dei dati personali ed eventuali altre norme di attuazione e dai Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

6. Tutte le cariche e gli incarichi sociali esercitati dai Soci sono gratuiti e non danno diritto a compenso alcuno, se non al puro rimborso delle spese regolarmente documentate e autorizzate dal Piccolo Consiglio. Un incarico ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera s), può essere conferito anche ad un Socio, il quale, però, in caso di retribuzione, non potrà far parte degli Organi elettivi.

7. In caso di decadenza del Piccolo Consiglio si ha l'automatica decadenza degli incarichi da esso affidati e degli organismi da esso istituiti, i quali però esercitano le loro funzioni fino alla nomina rispettivamente dei nuovi incaricati e/o dei nuovi componenti.

8. Al termine del proprio mandato il Capitano e il Piccolo Consiglio, il Collegio dei Probiviri, l'eventuale Organo di controllo, il Responsabile di Commissione/Organismo/Settore e il titolare di altra carica o incarico sono tenuti ad informare i subentranti alle corrispettive cariche sociali o ai corrispettivi incarichi sulla situazione dell'Associazione relativamente agli aspetti afferenti al proprio ambito di competenza ed azione.

9. Nei casi in cui, nella fase applicativa, si dovessero ravvisare nel presente Statuto e nell'Atto costitutivo norme contraddittorie prevalgono - ai sensi dell'art. 21, co.2, del CdTS- quelle dello Statuto. Qualora le norme dello Statuto risultassero, alla prova dei fatti, di dubbia interpretazione o di difficile applicazione o in contrasto tra di esse o con quelle previste nel co.1 del presente articolo oppure con le norme specifiche di settore, è demandata all'Arengo il compito di deliberare, in seduta straordinaria, in merito alla autentica interpretazione e ai conseguenti aspetti attuativi, anche temporanei, sempre nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

10. L'Associazione potrà assicurarsi, qualora l'Arengo lo ritenga opportuno, per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

11. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal CdTS e disposizioni attuative di esso, oltre che, in quanto compatibile, dal Codice Civile e da altre disposizioni di legge in materia.

Art. 26 – NORME TRANSITORIE

1. La presente revisione dello Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua registrazione presso l'ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate.

2. Fino alla definitiva operatività del RUNTS e, in particolare, fino al termine delle verifiche di cui al comma 2 dell'art. 54 del CdTS, continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al RUNTS, nelle more della sua operatività, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del CdTS, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle APS attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

3. Per l'applicazione delle disposizioni alle quali si fa riferimento nell'art. 104 del CdTS si tiene conto di quanto indicato nel medesimo articolo.